

COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI

UFFICIO CANONI E TARIFFE

DISCIPLINARE ACCESSIVO A CONCESSIONE D'USO DI SPAZI PUBBLICI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI DESTINATI ALLA PUBBLICITA' ESTERNA PERMANENTE

LOTTO N. 1: N. 194 SPAZI PUBBLICI PER L'INSTALLAZIONE DI ALTRETTANTE TRANSENNE PARAPEDONALI MONOFACCIALI

LOTTO N. 2: N. 154 SPAZI PUBBLICI PER L'INSTALLAZIONE DI ALTRETTANTE TRANSENNE PARAPEDONALI MONOFACCIALI

LOTTO N. 3: N. 42 SPAZI PUBBLICI PER L'INSTALLAZIONE DI N. 35 TRANSENNE PARAPEDONALI MONOFACCIALI E DI N. 7 CARTELLI STRADALI BIFACCIALI

LOTTO N. 4: N. 6 SPAZI PUBBLICI PER L'INSTALLAZIONE DI ALTRETTANTI CARTELLI STRADALI BIFACCIALI

LOTTO N. 5: N. 7 SPAZI PUBBLICI PER L'INSTALLAZIONE DI ALTRETTANTI CARTELLI STRADALI BIFACCIALI

DISCIPLINARE ACCESSIVO A CONCESSIONE D'USO DI SPAZI PUBBLICI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI DESTINATI ALLA PUBBLICITA' ESTERNA PERMANENTE.

Articolo 1 - Oggetto del disciplinare

Costituisce oggetto del presente disciplinare la concessione d'uso di spazi pubblici, ubicati nel territorio del Comune di Trento (di seguito "Comune"), per l'installazione di impianti pubblicitari destinati alla pubblicità esterna permanente.

Gli spazi pubblici, complessivamente in numero di 403, sono suddivisi nei seguenti lotti:

Lotto n. 1: n. 194 spazi pubblici per l'installazione di altrettante transenne parapetonali monofacciali

Lotto n. 2: n. 154 spazi pubblici per l'installazione di altrettante transenne parapetonali monofacciali

Lotto n. 3: n. 42 spazi pubblici per l'installazione di n. 35 transenne parapetonali monofacciali e di n. 7 cartelli stradali bifacciali

Lotto n. 4: n. 6 spazi pubblici per l'installazione di altrettanti cartelli stradali bifacciali

Lotto n. 5: n. 7 spazi pubblici per l'installazione di altrettanti cartelli stradali bifacciali

Le transenne parapetonali e i cartelli stradali oggetto di installazione sono identificabili, rispettivamente, nelle schede tecniche "TRANSENNA PARAPEDONALE" e "CARTELLO STRADALE" di cui al "Capo II - pubblicità esterna permanente" dell'elaborato Norme Tecniche del Piano Generale degli impianti pubblicitari, approvato con deliberazione della Giunta comunale 05.07.2001 n. 183, da ultimo modificato con deliberazione giuntale 29.10.2018 n. 225.

Le zone di installazione di ciascun impianto, i formati ed il numero degli impianti da collocare in ciascuna posizione sono indicati nell'allegato n. 1 del presente disciplinare.

In tale allegato sono altresì indicati i numeri identificativi degli spazi di installazione ("numero in cartografia gara") al fine di agevolare l'individuazione nella cartografia dedicata, raggiungibile dal collegamento presente in calce al presente disciplinare.

In ciascuno spazio destinato all'installazione di transenne risultano attualmente installate transenne, pubblicitarie e non. Il numero delle transenne pubblicitarie oggetto di installazione in ciascuna zona è esclusivamente quello indicato nel citato allegato n. 1 (in taluni casi, pertanto, tale numero differisce da quello della transenne pubblicitarie attualmente installate).

In ciascuno spazio destinato all'installazione di cartelli stradali risultano attualmente installati cartelli stradali. Il numero dei cartelli stradali oggetto di installazione in ciascuna zona è esclusivamente quello indicato nel citato allegato n. 1.

Tutti gli impianti pubblicitari attualmente presenti negli spazi oggetto di installazione sono autorizzati ad occupare il relativo suolo pubblico fino al 31.12.2022.

Alla scadenza della concessione originaria rilasciata a seguito della presente procedura di gara (qualora il concessionario non si avvalga della facoltà di richiederne il rinnovo) ovvero della concessione rinnovata, gli impianti installati, di proprietà del concessionario, devono essere rimossi, lo stato dei luoghi ripristinato e le aree circostanti sistemate. Dette attività devono concludersi non oltre 20 giorni dalla citata scadenza.

La mancata rimozione degli impianti entro tale termine configura l'occupazione come abusiva, con conseguente applicazione di tutte le disposizioni previste dal vigente Regolamento per la

disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.

Gli impianti dovranno essere adibiti esclusivamente alla pubblicità esterna permanente e rispettare le caratteristiche tecniche previste dalle citate schede tecniche. Su di essi non potranno quindi essere collocati dispositivi a messaggio variabile, a cassonetto luminoso o illuminato o a tecnologia led/lcd.

La concessione prevede i seguenti adempimenti da parte del concessionario:

1. installazione degli impianti, di proprietà del concessionario, secondo la tipologia, quantità, formati e zone di installazione indicati nell'allegato n. 1;
2. gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e utilizzo al solo scopo pubblicitario degli spazi identificati nell'allegato n. 1;
3. rimozione degli impianti e ripristino dello stato dei luoghi alla scadenza della concessione, originaria ovvero rinnovata, e sistemazione delle aree circostanti. La rimozione delle transenne deve essere concordata e coordinata con l'Amministrazione in ragione delle esigenze anche di sicurezza stradale che esse assolvono.

Sono, altresì, a carico del concessionario tutti i lavori e le opere necessarie, complementari ed accessorie all'installazione e alla rimozione degli impianti.

Il presente disciplinare detta le clausole che regoleranno i rapporti tra il Comune e il soggetto al quale sarà rilasciata la concessione e costituirà allegato alla concessione medesima.

Articolo 2 - Durata della concessione

La concessione avrà durata di anni 3 (tre) dalla data di stipulazione del contratto accessivo alla concessione medesima.

Alla scadenza del contratto ed a giudizio insindacabile del Comune, il contratto potrà essere rinnovato, per un periodo massimo di ulteriori 3 (tre) anni, alle medesime condizioni economiche offerte in sede di gara.

Il rinnovo della concessione, alla scadenza, potrà essere rilasciato solo se conforme alla norma al momento vigente. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 60 giorni prima della scadenza annuale, così come previsto dall'art. 48 comma 2 del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.04.2021 n. 42 e 11.11.2021 n. 158.

Alla scadenza del contratto, in assenza di rinnovo, il rapporto contrattuale si risolverà di diritto, senza obbligo di disdetta e senza possibilità alcuna di ulteriori rinnovo o proroga.

Articolo 3 - Tempi di esecuzione

L'installazione degli impianti deve avvenire entro 30 giorni a partire dal 1° febbraio 2023 o comunque dalla data che sarà comunicata dalla stazione appaltante, qualora l'aggiudicazione della gara non dovesse avvenire entro il 31.12.2022.

Qualora ad un'impresa venissero aggiudicati spazi che la medesima occupa già con propri impianti, con rimozione stabilita al 31.12.2022, gli impianti, se conformi alla tipologia di impianto prevista nell'allegato n. 1, potranno essere mantenuti oltre la data di rimozione prevista, sopra indicata. Se non conformi, dovranno essere adeguati entro 30 giorni a partire dal 1° febbraio 2023 o comunque dalla data che sarà comunicata dalla stazione appaltante, qualora l'aggiudicazione della gara non dovesse avvenire entro il 31.12.2022.

Articolo 4 – Uso degli impianti pubblicitari

L'uso degli impianti pubblicitari dovrà avvenire nel rispetto della Legge 27.12.2019 n. 160, del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale e del Piano generale degli impianti pubblicitari, del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m. (Nuovo codice della strada) e del D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

In particolare ai sensi del vigente Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, il concessionario è tenuto al rispetto di quanto previsto dall'art. 10 comma 16 del medesimo Regolamento in merito all'accettazione del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria.

Articolo 5 – Importi da corrispondere al Comune e pagamenti

Il concessionario si impegna ad effettuare i seguenti pagamenti:

- a) il contributo annuo destinato a sostenere le attività del Comune (fuori campo Iva), come risultante dal verbale di aggiudicazione della gara, da corrispondere per anno solare in rate semestrali di uguale importo, alle scadenze del 30 giugno e del 31 dicembre;
- b) il Canone Unico Patrimoniale (Canone per la diffusione di messaggi pubblicitari) di cui al citato Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale ovvero altro/altri onere/i previsto/i da corrispondente disciplina sopravvenuta. Il Canone dovuto sarà determinato sulla base delle tariffe approvate dalla Giunta comunale; ai fini della determinazione dell'incremento tariffario dovuto per gli impianti pubblicitari collocati su suolo pubblico, diversi dalle transenne parapedonali pubblicitarie, l'occupazione del suolo/sottosuolo è data dalla proiezione al suolo dell'impianto (lunghezza spazio espositivo per larghezza impianto) e dall'ingombro del sottosuolo con i plinti di fondazione. Per le transenne parapedonali pubblicitarie, l'incremento è deliberato in misura fissa, per ciascuna transenna con spazio espositivo fino a 1 mq. e per ciascuna categoria (normale e speciale).

Il versamento del contributo di cui alla precedente lett. a) dovrà essere effettuato utilizzando l'Avviso di pagamento PagoPa trasmesso dal Comune. Qualora il contratto venisse stipulato in corso d'anno, il contributo sarà rideterminato su base giornaliera in riferimento all'effettivo periodo contrattuale. Il medesimo criterio si applicherà anche per l'ultimo anno di vigenza del contratto. L'importo così rideterminato dovrà essere versato alle scadenze utili successive alla data di stipulazione del contratto, fermo restando che l'ultima rata dovrà essere versata entro la scadenza contrattuale. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di stipulazione del contratto, il contributo sarà soggetto a rivalutazione automatica annuale pari al 100% della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I. calcolato al netto dei consumi di tabacco) prendendo in considerazione il mese di dicembre dell'anno precedente.

Il mancato rispetto dei termini di pagamento delle singole rate del contributo di cui alla lett. a) comporterà la corresponsione degli interessi di mora in misura pari al tasso legale, conteggiati per ogni giorno di ritardo.

Il contributo di cui alla lett. a) è dovuto per tutta la durata contrattuale anche in caso di mancata installazione ovvero di mancato utilizzo degli impianti pubblicitari.

Ai sensi dell'art. 13 comma 6 del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di

concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, l'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari con impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, su beni ed aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, laddove visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico.

Articolo 6 – Installazione degli impianti pubblicitari

Gli impianti previsti in ciascun lotto dovranno essere installati a regola d'arte. Dovranno essere realizzati in materiale avente le caratteristiche di consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici e dovranno risultare rifiniti anche sulla parte retrostante (anche se visibile solo parzialmente alla pubblica vista).

Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

I manufatti dovranno essere collocati nelle medesime ubicazioni degli impianti attualmente installati, come individuabili dalla cartografia dedicata, di cui al precedente articolo 1.

Qualora in sede di installazione degli impianti si verificassero degli impedimenti tecnici, non previsti e non prevedibili, tali da rendere impossibile l'installazione dei medesimi nelle posizioni individuate, l'eventuale posizione alternativa dovrà essere concertata con il Comune.

Le transenne pubblicitarie da collocare in ciascuna zona di installazione dovranno essere affiancate, al fine di evitare interruzioni tra le medesime che possano far venir meno la funzione protettiva che si pone alla base della loro collocazione.

Nella realizzazione degli impianti il concessionario dovrà rispettare la normativa vigente al momento dell'installazione ivi compreso il Piano generale degli impianti pubblicitari.

La concessione d'uso di spazi pubblici che verrà rilasciata sarà da intendersi quale autorizzazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m. e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione.

Ad installazione avvenuta degli impianti facenti parte di ciascun lotto, l'impresa aggiudicataria dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune.

Articolo 7 – Caratteristiche costruttive ed estetiche

TRANSENNE PARAPEDONALI

Le transenne parapetonali dovranno essere esclusivamente di tipo MONOFACCIALE.

Per quanto riguarda tutti gli altri aspetti, le medesime dovranno avere le stesse caratteristiche strutturali ed estetiche delle transenne parapetonali pubblicitarie presenti in ciascuna zona di installazione al momento della presentazione dell'offerta. In caso di installazione di transenne pubblicitarie in sostituzione di transenne non pubblicitarie, le prime dovranno avere le medesime caratteristiche strutturali ed estetiche delle transenne pubblicitarie presenti nella zona di installazione. La superficie che dovrà essere destinata alla pubblicità, su ciascuna transenna, è pari a 1,00 mq.

CARTELLO STRADALE

I cartelli stradali dovranno essere esclusivamente di tipo BIFACCIALE.

Dovranno avere un unico palo di sostegno, fatta eccezione per i formati cm 300x200 che potranno avere più pali di sostegno.

I cartelli stradali posti su marciapiedi o comunque su percorsi pedonali/ciclo-pedonali

dovranno avere un'altezza minima dal suolo (nella scheda tecnica "H. min (Limite inferiore)") di cm 220.

Tutti gli impianti pubblicitari dovranno:

- avere una targhetta di identificazione, come prevista all'art. 55 del D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada)
- essere sostenuti da adeguate fondazioni risultanti da specifici calcoli statici da effettuarsi da parte di tecnico abilitato, a cura e spese dell'Impresa aggiudicataria e tali da garantire la sicurezza e la stabilità dell'impianto e la resistenza dello stesso alle massime sollecitazioni derivanti da eventi atmosferici.

Entro un mese dall'aggiudicazione, l'impresa aggiudicataria dovrà trasmettere al Comune un progetto, a firma di tecnico abilitato, contenente i calcoli statici di ciascuna tipologia di impianto che sarà installato, come sopra indicati, comprensivo del bozzetto degli impianti con relative misure, anche di altezza dal suolo, come sopra indicata, per i cartelli stradali, con particolare evidenza, per quanto riguarda gli impianti pubblicitari diversi dalle transenne, delle dimensioni dei plinti di ancoraggio nel sottosuolo e, in generale, degli spazi di occupazione del sottosuolo.

Articolo 8 - Manutenzione e sostituzione degli impianti pubblicitari

Per tutta la durata della concessione, il concessionario dovrà garantire lo stato di conservazione di ciascun impianto sotto il profilo statico, funzionale ed estetico; a tal fine dovrà provvedere, a proprie cura e spese, all'esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, nonché alla sostituzione di quelli divenuti, per cause di qualsiasi natura, inutilizzabili o pericolosi per la pubblica incolumità.

Gli impianti installati in sostituzione dovranno avere le medesime caratteristiche costruttive ed estetiche dei relativi impianti che andranno a sostituire.

Gli impianti dovranno essere costantemente mantenuti in stato decoroso.

Le aree nelle immediate vicinanze degli impianti dovranno essere mantenute libere da sporcizia direttamente o indirettamente derivante dall'utilizzo degli impianti.

Tutti gli interventi di cui al presente articolo dovranno essere effettuati dal concessionario con tempestività, responsabilità e accuratezza, anche in mancanza di segnalazioni da parte del Comune. Qualora il Comune rilevi la necessità degli interventi in questione, ne darà immediata segnalazione al concessionario il quale avrà l'obbligo di provvedere immediatamente e comunque entro le 48 ore dalla segnalazione. In caso di inadempimento, il Comune potrà far eseguire a terzi detti interventi con addebito al concessionario di tutte le spese relative e facoltà di trattenere tutte le somme comunque dovute direttamente dalla garanzia definitiva di cui all'art. 9. Rimane comunque ferma la possibilità di applicare le penali previste all'art. 16.

Articolo 9 - Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.

2. E' prevista, prima della stipulazione del contratto, la costituzione da parte del concessionario di una garanzia definitiva di importo pari al 10% del corrispettivo contrattuale determinato con riferimento alla somma di tutti gli anni di durata del contratto. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m. Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 la cauzione è prestata a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e del risarcimento dei

danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. Resta salvo per l'Amministrazione l'esperimento di ogni altra azione ove la cauzione risultasse insufficiente.

3. La garanzia definitiva deve essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico.

4. L'amministrazione comunale non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato, così come condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 non sono accettate dall'Amministrazione. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente devono recare una clausola espressa di non opponibilità all'Amministrazione. In ogni caso, l'Amministrazione comunale non accetta garanzie definitive non conformi a quanto indicato negli atti di gara.

5. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il concessionario deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta dell'Amministrazione, pena la risoluzione della concessione ai sensi del successivo art. 10.

6. Nel caso di risoluzione anticipata della concessione per inadempienza del concessionario, la cauzione sarà incamerata dal Comune.

7. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del contratto.

Articolo 10 – Risoluzione della concessione per cause non dipendenti dal Comune

La concessione è risolta:

- a) in caso di mancato pagamento anche di una sola rata del contributo annuo destinato a sostenere le attività del Comune entro il termine di scadenza della rata successiva;
- b) in caso di mancato pagamento del canone unico patrimoniale (canone per la diffusione di messaggi pubblicitari) entro la scadenza di pagamento successiva a quella in cui doveva essere versato;
- c) in caso di non conformità degli impianti installati al progetto trasmesso al Comune ai sensi del precedente art. 7;
- d) per non aver reintegrato la garanzia definitiva stabilita;
- e) in caso di cessione totale o parziale del contratto, subappalto totale o parziale delle obbligazioni derivanti dal contratto stesso senza il consenso e la formale approvazione del Comune;
- f) per abbandono della concessione salvo che per cause di forza maggiore;
- g) per gravi o reiterate violazioni anche di una sola clausola del presente disciplinare.

Il Comune risolverà il contratto previa instaurazione di apposito contraddittorio e ne darà comunicazione al concessionario.

Rimane ferma la possibilità di rivalsa sulla garanzia definitiva di cui all'art. 9 del presente disciplinare per eventuali danni che comunque dovessero derivare al Comune a causa dell'inadempimento.

In nessun caso il Comune sarà tenuto al rimborso di quanto pagato dal concessionario a qualsiasi titolo e nemmeno al subentro nelle obbligazioni dalla stessa assunte.

In caso di risoluzione del contratto nel primo anno di decorrenza della concessione, il Comune si riserva la facoltà di aggiudicare la concessione al secondo miglior offerente.

Articolo 11 – Revoca, sospensione o modifica della concessione per pubblico interesse

Il Comune, come previsto dall'art. 45, comma 1, del vigente Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, ha la facoltà di revocare, sospendere o modificare, con atto motivato, in qualsiasi momento, la concessione, per sopraggiunti motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione, senza che in ragione di ciò il concessionario possa rivendicare alcun diritto o pretesa nei suoi confronti.

In nessun caso, pertanto, il concessionario potrà pretendere eventuali risarcimenti di danni o compensi di sorta.

Il Comune potrà disporre la rimozione definitiva o il trasferimento in altro luogo di uno o più impianti. Nei casi di rimozione definitiva, il contributo annuo destinato a sostenere le attività del Comune sarà rideterminato su base giornaliera tenuto conto della data della rimozione stessa.

Gli impianti dovranno essere rimossi, ed eventualmente ricollocati, ed il suolo occupato dovrà essere ripristinato a regola d'arte e a spese esclusive del concessionario, nel termine indicato nella comunicazione di revoca.

Articolo 12 – Cessione del contratto e subappalto

La cessione totale o parziale del contratto e il subappalto totale o parziale delle obbligazioni derivanti dal contratto, senza il consenso e la formale approvazione dell'Amministrazione comunale, è vietata.

In caso di violazione del presente divieto il Comune dispone la risoluzione della concessione secondo le disposizioni dell'art. 10 del presente disciplinare.

Non equivale a subappalto o cessione del contratto l'utilizzazione da parte del concessionario di soggetti esterni alla propria organizzazione aziendale per le operazioni materiali connesse all'installazione e alla rimozione degli impianti o all'acquisto degli impianti stessi presso terzi.

Articolo 13 – Responsabilità del concessionario e obbligo di assicurazione

Il concessionario terrà completamente sollevato e indenne il Comune da ogni responsabilità verso terzi, sia per danni alle persone o alle cose, sia per mancato servizio verso gli utenti, sia in genere per qualunque altra causa che dipenda dalle attività oggetto di concessione.

Il concessionario sarà l'unico responsabile e si impegnerà a sollevare il Comune da qualunque controversia giudiziale o stragiudiziale che dovesse sorgere per i danni causati e a renderlo indenne da qualsiasi danno derivante dagli impianti oggetto del presente disciplinare.

Il concessionario sarà l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica delle maestranze addette ai lavori di cui al presente disciplinare ed avrà l'obbligo di applicare le normative vigenti in materia di sicurezza su lavoratori con particolare riguardo al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..

A tal fine il concessionario si impegna a contrarre, per tutta la durata della concessione, adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi inerenti alla gestione della concessione medesima.

La polizza deve comprendere:

1. Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni a terzi in relazione allo svolgimento delle attività oggetto del contratto. L'assicurazione deve valere anche per i danni determinati da colpa grave dell'Assicurato nonché dolo e colpa grave delle persone di cui deve rispondere, anche se non dipendenti, purché operanti nell'ambito dell'attività dell'assicurato. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale non inferiore a euro

- 3.000.000,00 unico per sinistro;
2. Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, anche occasionali, dipendenti e non, di cui il concessionario si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccezzuata. Tale copertura (RCO) dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a euro 3.000.000,00 unico per sinistro e euro 1.500.000,00 per prestatore di lavoro;
 3. rinuncia all'esercizio del diritto di surrogazione spettante ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile nei confronti del Comune o di qualsiasi ente o società del Comune;
 4. qualora il concessionario sia un raggruppamento temporaneo di imprese, le stesse garanzie prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto il concessionario dovrà trasmettere all'Amministrazione comunale copia della polizza.

Nel caso in cui il concessionario disponga già di copertura assicurativa che contenga le garanzie richieste dal presente articolo, potrà eventualmente avvalersene, presentando copia della polizza, corredata da atto di appendice rilasciato dalla Compagnia assicuratrice e contenente tutte le precisazioni di cui sopra.

La mancata trasmissione della copia della polizza prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto comporta l'impossibilità di procedere all'avvio stesso con facoltà, per l'Amministrazione comunale, di risolvere il contratto in danno dell'affidatario con incameramento della cauzione definitiva e con facoltà di aggiudicare la concessione al concorrente che segue in graduatoria, fatta salva la possibilità, per l'Amministrazione, di chiedere il risarcimento di ogni ulteriore danno.

Nel caso in cui la polizza venga sottoscritta per periodo inferiori alla durata del contratto, la stessa dovrà essere rinnovata di volta in volta sino al termine del rapporto contrattuale.

L'esistenza, la validità e l'efficacia della polizza di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per il Comune e, pertanto, qualora il concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurata di cui trattasi, il contratto si risolve di diritto, previa instaurazione del contraddittorio e diffida ad adempiere entro un termine non superiore a 10 (dieci) giorni.

Articolo 14 - Vigilanza e controlli

Il Comune procederà a verificare l'avvenuta esecuzione dei lavori di installazione degli impianti pubblicitari per accertare che gli impianti siano installati secondo le condizioni poste dal presente disciplinare e in conformità al progetto presentato.

Si riserva inoltre la facoltà di effettuare ispezioni e controlli per verificare lo stato manutentivo e il decoro degli impianti ed in generale sull'attività svolta dal concessionario in riferimento all'uso degli impianti.

Articolo 15 - Responsabili del concessionario e del Comune

Il concessionario sarà tenuto a nominare un responsabile per la gestione del contratto, comunicandone i dati al Comune prima della stipula del contratto.

Ai sensi dell'art. 49, comma 5, del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, il Responsabile della gestione del contratto per il Comune è il Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali o suo delegato.

Al concessionario sarà vietato rivolgersi ad altre persone che non siano i responsabili come sopra indicati ed i loro collaboratori dagli stessi incaricati. Sarà altresì interdetto ad altri organi o figure soggettive del Comune di ingerirsi nella gestione del contratto.

Articolo 16 – Penalità

In caso di ritardo nell'effettuazione delle installazioni previste all'articolo 3 del presente disciplinare, verrà applicata per ogni giorno di ritardo una penale di euro 80,00 per ogni impianto installato tardivamente. In caso di transenne, tale penale si riduce ad euro 40,00 per ogni giorno di ritardo e per ogni transenna installata tardivamente.

Qualora il concessionario violi le altre disposizioni del presente disciplinare, il Comune intimerà al concessionario di adempiere alle disposizioni violate, ovvero di fornire adeguate giustificazioni, per sanare la situazione di inadempienza, tramite formale diffida eseguita mediante posta elettronica certificata (PEC) o con lettera raccomandata da recapitarsi a mano o a mezzo del servizio postale.

Il concessionario dovrà ottemperare entro 10 giorni. Il Comune si riserva di applicare una penalità da un minimo di euro 300,00 ad un massimo di euro 3.000,00 in caso di violazione di obblighi assunti o di disposizioni di legge che prevedano adempimenti materiali, trascorsi inutilmente 10 giorni, sarà facoltà del Comune far eseguire anche a terzi detti adempimenti, imputando le spese al concessionario.

L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza.

Le penali saranno comminate dal Responsabile della gestione del contratto che comunicherà al concessionario stesso, mediante notifica, il relativo provvedimento amministrativo e dovranno essere versate entro 10 giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso utilizzando l'Avviso di pagamento PagoPa ad esso allegato.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Articolo 17 – Tutela dei lavoratori dipendenti

Il concessionario è tenuto ad applicare disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) di riferimento e dall'eventuale contratto integrativo provinciale, nonché a rispettare gli adempimenti verso gli enti bilaterali, ove esistenti, nei confronti dei lavoratori dipendenti. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.

Il concessionario è tenuto, altresì, ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto è necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alla vigente normativa in materia e, in particolare, al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..

Il Comune si riserva di controllare annualmente, mediante acquisizione d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), l'avvenuto pagamento, relativamente ai lavoratori, dei contributi assicurativi e previdenziali da parte del concessionario. Nel caso in cui i predetti versamenti non siano effettuati, il Comune ha diritto di adottare le opportune determinazioni fino alla risoluzione di diritto del contratto nei casi di maggiore gravità e, previa diffida alla regolarizzazione inviata al concessionario e da questi disattesa, con facoltà di provvedere direttamente al versamento di quanto dovuto dal concessionario a valere sulla cauzione definitiva di cui all'art. 9.

Si dà atto che, dalla valutazione effettuata anche dal R.S.P.P.-R.S.G.S. del Comune, non risulta

necessaria la redazione del Documento Unico Valutazione Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.), in quanto non vi sono rischi interferenziali tra dipendenti comunali e/o soggetti di altri enti chiamati dal Comune e dipendenti del concessionario, pertanto i costi della sicurezza sono pari a zero.

Articolo 18 – Rapporti con l'utenza

Il Comune, fatte salve le diverse prescrizioni di legge ed il potere di vigilanza sull'attività del concessionario, resterà estraneo ai rapporti che questo costituirà con l'utenza.

Articolo 19 – Controversie e foro competente

Per quanto non espressamente indicato nel presente disciplinare e nel bando di gara, si fa riferimento alle norme vigenti in materia ed al Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune.

Il Foro di Trento è competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente disciplinare e del conseguente contratto. Ogni controversia sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria competente.

È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

Articolo 20 – Spese contrattuali

Le spese dipendenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a carico del concessionario.

Articolo 21 – Elezione di domicilio

Per ogni effetto le parti contraenti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso la sede legale del concessionario ovvero avvalendosi degli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005).

Art. 22 - Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il concessionario si impegna a segnalare tempestivamente all'Amministrazione comunale ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

2. Il concessionario inserisce nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subcontraente si impegna a riferire tempestivamente al Comune di Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

Art. 23 - Norma di chiusura

Il concessionario, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento del contratto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole tutte le prescrizioni richieste, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente disciplinare.

Allegati:

Allegato n. 1: Elenco lotti spazi pubblici da destinare all'installazione di impianti pubblicitari.

Collegamenti:

Cartografia con lotti gara <https://gis.comune.trento.it/it/map/lotti-impianti/>

LOTTO 1
(transenne monofacciali) – superficie pubblicitaria pari a 1 mq./transenna

numero in cartografia gara	zona di installazione	dettaglio zona di installazione	numero transenne da installare
1-1	Accesso ambulanze Ortopedia Via Paolo Orsi	entrata ambulanze ortopedia	4
1-2	Intersezione Viale Verona/Via Fogazzaro	Lato Nord Via Fogazzaro	9
1-3		Lato Ovest Viale Verona	10
1-4		Lato Sud Via Fogazzaro	11
1-5	Largo Volontari Donatori del Sangue	Lato Nord rotatoria	8
1-6		Lato Ovest	5
1-7		Lato Via Fogazzaro	9
1-8	Rotatoria Largo Medaglie d'Oro	Lato Banca	6
1-9		Lato bar (fronte civico 4)	4
1-10		Lato bar (fronte ospedale)	9
1-11		Lato entrata ospedale	10
1-12		Lato farmacia	4
1-13	Viale Verona/Via Gocciadoro	Viale Verona	8
1-14	Via Gorizia	Via Gorizia	4
1-15	Rotatoria Via Maccani	Lato Nord	4
1-16		lato Supermercato	8
1-17	Intersezione Corso 3 Novembre/Via Veneto	Corrispondenza Corso 3 Novembre/lato Est Via Milano	6
1-18		Corso 3 Novembre lato Est	10
1-19		Lato Nord Via Veneto/Corso 3 Novembre	10
1-20		Lato Nord Via Veneto	7
1-21		Lato Sud Via Veneto	10
1-22		Via Milano	3
1-23	Intersezione Piazza Cantore/Via Fontana Corso Buonarroti	Corso Buonarroti lato Est	4
1-24		Corso Buonarroti lato Ovest	5
1-25		Via Fontana	3
1-26		Via Fontana Angolo Piazza Cantore Ovest	5
1-27	Intersezione Via Fontana/Via Segantini/Piazza Centa	Via Fontana Lato Via Segantini	8
1-28		Via Segantini corrispondenza intersezione	5
1-29		Via Segantini lato Est	5

LOTTO 2
(traverse monofacciali) - superficie pubblicitaria pari a 1 mq./traverse

numero in cartografia gara	zona di installazione	dettaglio zona di installazione	numero traverse da installare
2-1	Intersezione Via Barbacovi/Via Acqui	Lato Via Brigata Acqui	3
2-2	Largo Pigarelli	Lato Sud	4
2-3	Intersezione Via Pozzo/Via Torre Vanga	Angolo chiosco kebab	8
2-4		Angolo portico Via Pozzo	6
2-5	Intersezione Via Torre Verde/Piazza Dante	Angolo direzione Hotel Trento	5
2-6	Rotatoria Ponte San Lorenzo	Lato distributore	6
2-7		Lato Funivia	13
2-8		Lato Lungadige Leopardi	13
2-9		Lato Parcheggio ex Sit (lato Nord)	3
2-10		Lato Parcheggio ex Sit (lato Sud)	7
2-11	Rotatoria Ponte San Giorgio	Lungadige Braille	7
2-12		Via Fontana/Lungadige Leopardi	8
2-13	Rotatoria Via Degasperi/Via Frank	Rotatoria Via Degasperi (lato Ovest)	8
2-14	Rotatoria Via Fermi/Via Degasperi	Via Fermi Lato Nord	7
2-15	Rotatoria Viale Verona/Via Fermi/Via degli Olmi	lato Est	8
2-16		Lato Ovest	8
2-17		Lato Sud	8
2-18	Rotatoria Largo Prati	Lato compreso tra Via Veneto e Via Giusti	2
2-19		Lato Orvea (lato Via S. Pio X)	14
2-20		Lato Via Muredei	10
2-21	Rotatoria Via Giusti	Lato Nord (direzione Via A. Maestri)	6

LOTTO 3
(traverse monofacciali - superficie pubblicitaria pari a 1 mq./traverse - e cartelli stradali bifacciali)

TRAVESSE

numero in cartografia gara	zona di installazione	dettaglio zona di installazione	numero traverse da installare
3-1	Rotatoria Tridente	lato Nord Via Pranzelores	9
3-2		lato Sud Via Nassiriya	8
3-3		lato Sud Via Pranzelores	10
3-4	Via Ambrosi/Via Brennero	Via Ambrosi	3
3-5	Rotatoria Gardolo/Via Feininger	Via Feininger	5
			35

CARTELLI STRADALI

numero in cartografia gara	numero in cartografia ante gara	zona di installazione	formato	numero cartelli stradali da installare
3-6	1178	Via di Madonna Bianca	140x200 bif	1
3-7	1179	Via di Madonna Bianca	140x200 bif	1
3-8	1180	Via di Madonna Bianca	140x200 bif	1
3-9	999	Via di Madonna Bianca	100x140 bif	1
3-10	1027	Via di Madonna Bianca	100x140 bif	1
3-11	1028	Via di Madonna Bianca	100x140 bif	1
3-12	1314	Via di Spini	140x200 bif	1
				7

LOTTO 4
(cartelli stradali bifacciali)

numero in cartografia gara	numero in cartografia ante gara	zona di installazione	formato	numero cartelli stradali da installare
4-1	1176	Via di Madonna Bianca	140x200 bif	1
4-2	1177	Via di Madonna Bianca	140x200 bif	1
4-3	998	Via di Madonna Bianca	100x140 bif	1
4-4	965	Via F. e G. Fontana	100x140 bif	1
4-5	946	Via di Spini	140x200 bif	1
4-6	947	Via di Spini	140x200 bif	1

6

LOTTO 5
(cartelli stradali bifacciali)

numero in cartografia gara	numero in cartografia ante gara	zona di installazione	formato	numero cartelli stradali da installare
5-1	1305	Via di Madonna Bianca	140x200 bif	1
5-2	1167	Via di Madonna Bianca	100x140 bif	1
5-3	1312	Via di Madonna Bianca	140x200 bif	1
5-4	1085	Via di Spini	300x200 bif	1
5-5	1086	Via di Spini	300x200 bif	1
5-6	1156	Via Fermi	100x140 bif	1
5-8	1315	Via Piave	140x200 bif	1

7